

# REGOLAMENTO RISTORNI

## ai sensi dell'art.2521 C.C.

della



**FENICE** società cooperativa sociale

**Iscritta all'albo cooperative al n. A153111**

partita IVA e codice fiscale 02283380133

**Sede legale** in COSTA MASNAGA (Lc) – via Roma, 27  
Telefono 031/879375 – fax 031/879127

e mail: [info@coopfenice.org](mailto:info@coopfenice.org)  
sito internet: [www.coopfenice.org](http://www.coopfenice.org)

### **Premessa**

- L'istituto del ristorno rappresenta una caratteristica peculiare del rapporto socio-cooperativa.
- Con l'entrata in vigore del nuovo diritto societario tale istituto è stato esteso a tutto l'ambito cooperativistico.
- La cooperativa FENICE ha inserito, con l'art. 28 del nuovo statuto (approvato con assemblea straordinaria del 24/1/2005), la possibilità di applicare l'istituto del ristorno.
- Il ristorno può essere eseguito a favore dei soli soci prestatori.
- Spetta all'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di Amministrazione, la decisione di applicare o meno l'istituto del ristorno.
- L'articolo 2521 del Codice Civile impone l'obbligo della regolamentazione dell'istituto del ristorno mediante la formulazione di un apposito documento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

### **Articolo 1 - approvazione del regolamento**

- Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea ordinaria dei soci della FENICE società cooperativa sociale con sede in Costa Masnaga, via per Rogeno, 19 in data 27/4/2005.
- Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

### **Articolo 2 – diritto del socio al ristorno**

Come determinato nella relazione di accompagnamento alla riforma del Codice Civile, non sussiste un diritto preconstituito del socio alla percezione del ristorno ma, tale aspettativa, rimane subordinata all'andamento della gestione della cooperativa e alle conseguenti deliberazioni degli organi sociali.

Il ristorno è condizionato da vicende e situazioni mutevoli, sulle quali non è possibile fondare alcun impegno giuridicamente valido da parte della cooperativa.

La possibilità del ristorno è quindi legato, non solo al risultato positivo del bilancio (prevalenza dei ricavi sui costi), ma alla formazione delle risorse che consentano il buon andamento delle gestioni future della cooperativa.

### **Articolo 3 – momento della determinazione del ristorno**

Il ristorno, come ben desumibile dall'articolo precedente, rientra nei momenti progettuali della gestione della cooperativa e, conseguentemente, la sua determinazione appartiene alla sfera decisionale del Consiglio di Amministrazione.

Il ristorno può essere riconosciuto solo dopo aver quantificato la necessità della gestione e come tale viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo presenti i piani strategici della cooperativa e le sue esigenze finanziarie.

L'attuazione dello scopo mutualistico non dipende infatti dal trattamento dei soci alle migliori condizioni economiche del momento presente, bensì alla possibilità che tale miglior trattamento possa protrarsi il più possibile nel tempo.

E' quindi necessario che gli amministratori progettino costantemente lo sviluppo della cooperativa, programmandone le fasi temporali e quantificando, esercizio dopo esercizio, le risorse necessarie per realizzarlo.

In sintesi le risorse dovranno essere destinate proporzionalmente, non solo a garantire il vantaggio mutualistico attuale, bensì anche per il suo mantenimento nel futuro.

#### **Articolo 4 – limitazione della modalità di attribuzione del ristorno**

Ribadito che la gestione dei ristorni dovrà lasciare sempre libere quelle risorse che sono necessarie a garantire l'accantonamento delle riserve indispensabili per lo sviluppo della cooperativa ed alla corresponsione del contributo ai fondi mutualistici (3%), la determinazione degli stessi è soggetta ad un ulteriore parametro di limitazione.

L'ammontare del ristorno non può superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivamente percepiti dai soci prestatori (Legge 142/2001).

E' inoltre vietato l'attribuzione ai soci di ristorni superiori al valore che quantifica lo sbilancio positivo presente a fine esercizio, al fine di evitare il generarsi di una perdita.

#### **Articolo 5 – criterio di determinazione contabile del ristorno**

Il secondo comma dell'art. 2545-sexies ribadisce il principio che lega l'attribuzione dei ristorni ai risultati dell'attività svolta dalle cooperative con i soci (con richiamo al contenuto della circolare n.53/E/2002 dell'agenzia delle entrate che determina l'obbligo di *"commisurare l'ammontare dei ristorni alle sole transazioni economiche effettivamente intercorse con i soci"*).

Ciò che può essere retrocesso è quindi l'avanzo di gestione derivante dai rapporti con i soli soci e non anche quelle con i non soci.

Per poter definire tale avanzo sarebbe necessario definire separatamente costi e ricavi di ciascuna gestione attribuendo opportunamente gli uni e gli altri nel rispetto del principio di inerenza dei costi e ricavi.

Poiché tale attribuzione non è possibile in quanto la cooperativa matura ricavi indistinti a fonte di costi del lavoro riferibili specificatamente a soci e non soci (le retribuzioni si intendono lorde, dirette ed indirette), è opportuno prendere in considerazione tali retribuzioni, rilevando l'incidenza percentuale dell'ammontare di quelle corrisposte ai soli soci sul totale delle retribuzioni corrisposte a soci e non soci.

Il calcolo verrà legato ad un criterio di ripartizione percentuale definibile come *pro-quota*, che consentirà di pervenire alla distinzione ricercata.

L'applicazione della percentuale ottenuta ai residui attivi di fine esercizio permetterà di determinare l'avanzo della sola gestione con i soci e conseguentemente la quota da riportare in conto economico fra i maggiori costi del personale quale ristorno ai soci lavoratori.

La procedura di determinazione di tali ristorni sarà la seguente:

- 1)  $X\% = \frac{\text{retribuzioni lorde dei soci} \times 100}{\text{Totale delle retribuzioni}}$
- 2) si determinerà successivamente lo *"sbilancio"* positivo fra ricavi e costi dell'esercizio prima della determinazione delle imposte sul reddito (Y)
- 3) Si applicherà la percentuale sopra determinata (X%) al valore dello sbilancio positivo con la conseguente determinazione dell'ammontare del ristorno complessivo disponibile per i soci lavoratori

$$\text{Ristorno} = (Y \times X\%)$$

Calcolato il ristorno massimo disponibile, sarà l'assemblea dei soci, a seguito di proposta del Consiglio di Amministrazione, che ne approverà l'ammontare definitivo.

Poiché la decisione di applicare o meno l'istituto del ristorno va ad influire sul risultato economico di bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci potrà essere convocata anche per l'approvazione del progetto di bilancio, prima di procedere all'approvazione del bilancio di esercizio medesimo

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei poteri statutariamente conferitigli e della propria capacità decisionale, potrà comunque presentare all'approvazione dell'assemblea un bilancio con un conto economico che abbia già inserita (o no) tra i costi la proposta di ristorno effettivamente attribuibile.

Il Consiglio di Amministrazione motiverà le sue scelte con esplicita illustrazione nella nota integrativa e/o nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio.  
La determinazione del risconto sia accompagnata anche dall'espressione di parere conforme del revisore dei conti.

#### **Articolo 6. criteri di ripartizione**

Come espressamente previsto all'art. 28 dello statuto, la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

#### **Articolo 7 . la liquidazione del ristorno**

Il Consiglio di Amministrazione sceglierà le modalità di liquidazione del debito corrispondente al ristorno deliberato, sulla base delle due ipotesi consentite:

- a) liquidazione del debito corrispondendo l'ammontare dovuto
- b) liquidazione del debito attribuendo nuove quote di capitale sociale per un ammontare corrispondente.

La diversa soluzione adottata comporterà diverse conseguenze fiscali come ricordato nelle circolari dell'agenzie delle Entrate n.53/E del 1 giugno 2002 e n.172/ del 5 giugno 2002.